

COMUNE DI GAMBAROGNO

**REGOLAMENTO
SUL FINANZIAMENTO
DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE
CON TRASFERIMENTO DEI COSTI
ALL'UTENA TRAMITE IMPOSTA SPECIALE DI
ATTRIBUZIONE**



<i>Art. 1 Scopo</i>	3
<i>Art. 2 Principi generali</i>	3
<i>Art. 3 Competenza</i>	3
<i>Art. 4 Cerchia dei contribuenti ed esonero</i>	4
<i>Art. 5 Imposta speciale di attribuzione dei costi</i>	4
<i>Art. 6 Modalità di prelievo</i>	4
<i>Art. 7 Principio dell'imposizione</i>	4
<i>Art. 8 Entrata in vigore</i>	4

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE CON TRASFERIMENTO DEI COSTI ALL'UTENA TRAMITE IMPOSTA SPECIALE DI ATTRIBUZIONE

Il Consiglio Comunale di Gambarogno, richiamate la Legge organica comunale, il Regolamento di applicazione della legge organica comunale, il Regolamento comunale e la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

RISOLVE:

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento disciplina le modalità, il sistema di computo e i limiti dell'addossamento ai consumatori finali dei costi derivanti dagli accordi contrattuali per l'illuminazione pubblica, sottoscritti con il gestore di rete ai sensi dell'art. 14b della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (LA-LAEI), tramite imposta speciale di attribuzione dei costi.

Art. 2 Principi generali

Il prelievo di un'imposta speciale di attribuzione di cui al presente Regolamento è destinato a finanziare esclusivamente i costi netti sostenuti per la gestione e la manutenzione della rete d'illuminazione pubblica stradale, in particolare:

- a) il costo dell'energia, compreso il trasporto e le relative tasse.
- b) il costo dell'infrastruttura esistente, ossia del capitale investito e degli ammortamenti amministrativi;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) gli investimenti per l'aggiornamento tecnico e di risparmio energetico;
- e) l'imposta sul valore aggiunto delle singole prestazioni (IVA).

Art. 3 Competenza

¹ L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio il quale emana le necessarie disposizioni esecutive.

² Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

³ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Art. 4 Cerchia dei contribuenti ed esonero

¹ Sono assoggettati all'imposta speciale di attribuzione tutti gli utenti di unità immobiliari residenziali, commerciali e industriali allacciate alla rete.

² I domiciliati possono chiedere l'esonero per residenze secondarie di cui sono proprietari, laddove le utilizzino personalmente e in esclusiva. La richiesta deve essere inoltrata, per iscritto, al Municipio. La decisione sull'esonero è di competenza dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 Imposta speciale di attribuzione dei costi

¹ L'imposta speciale di attribuzione è prelevata sotto forma di importo forfettario uniforme.

² L'importo è calcolato applicando la seguente formula:

- totale dei costi dell'illuminazione pubblica stradale / numero degli allacciamenti.

³ L'imposta speciale è al netto di sussidi, partecipazioni e altre forme di finanziamento dei costi per la gestione e la manutenzione della rete d'illuminazione pubblica stradale.

⁴ L'importo è fissato annualmente dal Municipio mediante Ordinanza tenuto conto dei costi d'esercizio preventivati di cui l'art. 2, ritenuto un minimo di CHF 15.00 e un massimo di CHF 50.00 per ogni impianto allacciato alla rete di distribuzione.

⁵ I ricavi dell'imposta speciale non possono eccedere i costi netti di cui l'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6 Modalità di prelievo

¹ L'imposta speciale di attribuzione dei costi è incassata direttamente dal fornitore di energia elettrica, il quale provvederà a riversarla al Comune.

² Le modalità sono precisate nell'Ordinanza municipale la quale deve indicare, oltre all'importo dell'imposta forfettaria, gli elementi di calcolo utili alla sua fissazione.

Art. 7 Principio dell'imposizione

In sede di approvazione dei conti preventivi, il Consiglio comunale può decidere di non prelevare l'imposta speciale per l'anno di riferimento, avuto riguardo dei risultati d'esercizio dell'anno precedente e delle previsioni per l'anno di riferimento.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale e la successiva ratifica da parte della Sezione degli Enti locali.

Ogni precedente Regolamento o Disposizione vigenti in materia sono abrogati.

Approvato con risoluzione Municipale no. 247 del 14 aprile 2025.

Approvato dal Consiglio comunale il

Ratificato dalla Sezione Enti Locali il (risoluzione no.).